

Statuto "Solari Insieme OdV"

(modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2023)

Definizioni e Finalità

Articolo 1

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) "Solari Insieme OdV" (denominata nel presente testo anche semplicemente OdV) con sede legale in Milano, Via Solari, 40 - MI.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS). Essa è una libera OdV senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, di promozione della cultura, dei diritti civili e sociali, del progresso e sviluppo democratico della società.

L'OdV pone il proprio fondamento nei valori della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, della giustizia sociale, dell'antirazzismo, dell'antifascismo, della difesa dei beni comuni, della partecipazione effettiva di tutte e tutti alla vita economica, politica, culturale e sociale del paese, e della solidarietà.

L'OdV non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2

I) "Solari Insieme OdV" si pone le seguenti finalità:

- favorire l'aggregazione sociale nel territorio di riferimento e sviluppare relazioni di collaborazione con i diversi attori sociali presenti;
- più in particolare lo scopo è quello di promuovere la dignità e il rispetto delle persone che si trovano in situazioni di gravi difficoltà economiche e di emarginazione sociale, contribuendo là dove possibile al loro reinserimento nel contesto civile e sociale in modo che possano vivere pienamente il loro diritto di cittadinanza.

Il perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà mediante lo svolgimento delle attività di seguito dettagliate, che rientrano tra quelle di interesse generale conformemente all'art. 5 del CTS.

II) Le attività svolte si riferiscono a:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione



dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del C.T.S., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse, a titolo esemplificativo, le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività dell'OdV, di volta in volta strutturate in forma di progetti specifici, sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi, feste, pranzi; promozione e gestione di Gruppi di Acquisto Solidale-GAS; gruppi di formazione, di approfondimento culturale, di intrattenimento musicale e teatrale; supporto all'organizzazione e promozione di mercati contadini e altri eventi; sostegno all'organizzazione e gestione di iniziative in aiuto di persone in stato di bisogno materiale e morale; iniziative di divulgazione dei valori e delle attività dell'OdV rivolte in particolare a ragazzi e giovani nelle scuole e in altre agenzie educative.

L'OdV potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'OdV, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 3

L'OdV si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'OdV tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS

L'OdV provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'OdV che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I Soci

Articolo 4

Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 c. 1 CTS.

Possono essere soci dell'OdV tutti coloro, persone fisiche, che, indipendentemente dalle proprie condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali), sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero complessivo dei soci dell'OdV.

L'ammissione dei soci è decisa dai membri del Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati.

I soci si suddividono in:

- **Soci Fondatori:** i promotori dell'OdV firmatari dell'atto costitutivo e costituendi il primo fondo comune;
- **Soci Ordinari:** coloro che, interessati e motivati, si impegnano alla promozione dell'OdV, alle sue attività socio-culturali;
- **Soci Sostenitori:** coloro che non impegnandosi e non partecipando agli organi sociali, pur condividendo gli Scopi e le iniziative, sostengono la vita dell'OdV.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare richiesta al Consiglio Direttivo, indicando la qualifica di socio cui intendono proporsi, menzionando il proprio nome, cognome indirizzo, luogo e data di nascita



unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto. Rimane facoltà del socio proporre al Comitato Direttivo eventuali cambiamenti della qualifica di socio da Sostenitore a Ordinario viceversa.

Articolo 5

E compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle richieste di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale di "Solari Insieme OdV" e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

I soci, come qualificati all'art. 4, hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'OdV e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'OdV;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'OdV;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci e gli Enti che risultino iscritti a libro soci almeno 1 mese prima della data di svolgimento dell'assemblea e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 7

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento interno, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'OdV e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'OdV, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'OdV;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali eventualmente l'OdV aderirà o decida di affiliarsi.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante al sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o soggetta a rivalutazione.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'OdV;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'OdV, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'OdV, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante i momenti della vita associativa;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'OdV;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'OdV, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
-

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'OdV è indivisibile ed è costituito dalla presenza di:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'OdV;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- disponibilità liquide.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote associative, contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,

- rendite patrimoniali,
- attività di raccolta fondi,
- attività ex art. 6 CTS,
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'OdV.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'OdV

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'OdV nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'OdV:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite e pertanto sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; fanno eccezione i componenti dell'eventuale organo di controllo di



cui all'articolo 30, comma 5 del C.T.S. che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che risultino iscritti a libro soci almeno 1 mese prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima, anche tramite modalità informatiche, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 7 giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata almeno 7 giorni prima in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 29, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui ne è richiesta la convocazione e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Il voto è personale e sono ammesse fino a un massimo di tre deleghe per ciascun socio.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'OdV, valgono le norme di cui all'art. 29.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'OdV o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.


Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma unitamente al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, sono resi disponibili anche tramite modalità informatiche e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'OdV;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'OdV ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'OdV; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma unitamente con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se


necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 26 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'OdV.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'OdV e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'OdV;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'OdV o ad essa affidati a qualsiasi titolo;



- decidere le modalità di partecipazione dell'OdV alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma unitamente al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo; diversamente la prima assemblea utile dei soci provvede a reintegrare i membri del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni

Articolo 27

Qualora ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri, organismo di garanzia e controllo, composto da 1 a 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'OdV.

Il Collegio è incaricato di verificare il rispetto della Legge e dello Statuto, nonché di valutare la corretta tenuta della amministrazione della OdV. Le proprie valutazioni sono espresse in una specifica Relazione presentata alla Assemblea in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

Le cariche di consigliere e membro del Collegio sono incompatibili fra loro, i componenti del Collegio dovranno possedere capacità tecniche, conoscenza dell'OdV e ispirarsi a valori di moralità ed eticità.

Articolo 28

Salvo quanto previsto dall'articolo 27, nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del CTS, l'OdV nominerà un Organo di Controllo, eventualmente composto da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 29

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S., la decisione motivata di scioglimento dell'OdV e di devoluzione del patrimonio deve essere presa nel corso di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia nella prima convocazione che nelle successive.

In caso di estinzione o scioglimento dell'OdV il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale o provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi attività affini a quelli della disciolta OdV o a cui eventualmente l'OdV partecipi o sia affiliata, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

Disposizioni Finali

Articolo 30

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.

ASSOCIAZIONE "SOLARI INSIEME ODV"

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

(per modifiche dello Statuto sociale)

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 15.30, presso la sede sociale della associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Solari Insieme per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale: modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Angelo QUARTO, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. A. M. SALVI-ALESSIO.

Il Presidente: (a) rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S. facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Straordinaria; (b) rileva le presenze dei soci: n. 24 soci, di cui per delega n. 10 (su un totale di aventi diritto di n. 52) ovvero più di un terzo; (c) dichiara quindi, ai sensi del vigente Statuto (in particolare l'art. 18), che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017) per la conferma dell'iscrizione al Runts.

Si procede alla lettura delle proposte di modifica degli articoli del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e le modifiche di clausole già esistenti, necessarie ai sensi del Codice (come da allegato sub A).

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello statuto già in vigore come di seguito indicato:

Art. 6 - All'ultimo paragrafo si sopprime "maggiorenni".

Art. 26 - Al terzo paragrafo si sopprime "a discrezione del Consiglio" e si aggiunge "la prima assemblea utile dei soci provvede a reintegrare i membri del Consiglio decaduti".

Art. 24 - Si sopprime l'ultimo paragrafo.

Art. 17 - Si portano il n. di deleghe per ciascun socio da 1 a 3.


L'Assemblea poi delibera il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (allegato sub B).

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede sociale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00.

Il Presidente
(Angelo QUARTO)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 30/03/2023
Serie.....3 N° 816
Versati Euro 55.113
Di cui Imp. di Bollo

Il Segretario
(A.M. SALVI-ALESSIO)



IL FUNZIONARIO
Alfonso Forcellino
Firma in bianco della Direzione Provinciale

Registrazione esente in base all'art. 82, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) – Agevolazione relativa all'imposta di registro a favore di Ente del Terzo Settore.